

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società cooperativa di consumo denominata

##### **"COOP VICINATO LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA"**

La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori.

Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

##### Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel comune di MILANO.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie e succursali in Italia nei modi e termini di legge.

##### Art. 3 - Durata

La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti), prorogabile a termine di legge.

##### Art. 4 - Scopo sociale e Oggetto

La cooperativa si propone di:

- fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere la cultura della pace e favorire il dialogo fra i popoli;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l'ambiente;
- intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose.

Per il conseguimento dei predetti scopi, la Cooperativa intende realizzare, nell'ambito di una progettualità unitaria con le altre cooperative, anche a livello europeo ed internazionale, le seguenti attività:

- a) l'acquisto per la vendita al dettaglio prevalentemente a soci, ma anche a non soci, di

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

- generi alimentari e prodotti di qualsiasi altro genere, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti;
- b) la correlata promozione di una idonea attività di controllo di detta qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi di laboratori interni ed esterni;
  - c) la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti per il conseguimento dello scopo di cui al precedente punto a);
  - d) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione;
  - e) la gestione di attività commerciali destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione all'attività mutualistica ed agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la cooperativa prevede di:

- a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;
- b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 19;
- c) stimolare e tutelare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- d) assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, segnatamente attraverso le assemblee separate e le sezioni soci;
- e) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa.

La società potrà acquistare terreni per realizzare negozi o complessi edilizi, anche solo parzialmente a destinazione residenziale e ad uso diverso; costruire, acquistare, vendere, assegnare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi connessi alla attività principale.

Nel perseguimento di un'efficiente gestione degli immobili la società potrà affidare a società terze la gestione degli immobili sociali.

L'attività immobiliare svolta dalla Cooperativa comprende, in via accessoria o strumentale, la realizzazione di strutture e servizi, anche di interesse collettivo, che possano favorire l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci e quant'altro è connesso direttamente o indirettamente all'oggetto sociale.

Per l'attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può stipulare i contratti e compiere le operazioni e gli atti necessari od utili. Sempre al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, la cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative; aderire ad altri enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori; costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà inoltre compiere qualsiasi

operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria comunque utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà concedere fideiussioni e finanziamenti a società, terze e collegate, nonché prestare garanzie ipotecarie a favore di terzi sui propri beni.

La cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.

## **TITOLO II**

### **Sezione I – Soci Cooperatori**

#### **Art. 5 - Numero e requisiti**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

#### **Art. 6 - Domanda**

L'aspirante socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) attività lavorativa effettivamente svolta;
- c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
- d) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) impegno espresso a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata ed è corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della cooperativa e all'ammontare della quota da sottoscrivere.

#### **Art. 7 - Procedura di ammissione**

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, il Consiglio di gestione delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

***APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –  
entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del  
Bilancio al 31/12/2017***

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Gestione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione al bilancio, il Consiglio di Gestione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

### **Art. 8 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
- b) versare l'eventuale contributo di ammissione fissato dal Consiglio di Gestione;
- c) all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- d) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o l'eventuale perdita dei requisiti necessari alla qualità di socio.

I soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

### **Art. 9 - Diritti amministrativi dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Quando un ventesimo dei soci lo richiede, questi hanno il diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

### **Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale**

Il rapporto con il socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

### **Art. 11 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

Sono cause di recesso:

- a) il non aver concorso e/o il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'ammissione;
- d) altre esigenze personali adeguatamente motivate;
- e) il divieto di trasferimento della quota previsto dal successivo art.17 del presente statuto, di cui all'art.2530, ultimo comma del codice civile;

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla cooperativa con raccomandata; entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione il Consiglio di Gestione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio di gestione non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni sono comunicate al richiedente a cura del Presidente.

### **Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Gestione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Gestione i versamenti stabiliti nell'art. 6 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo;
- d) che commettano fatti lesivi dei diritti della cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;
- e) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali;
- f) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dei soci irreperibili;
- g) che, nel corso dell'esercizio sociale precedente, non abbiano effettuato nessuno scambio mutualistico con la cooperativa ossia:
  - non abbiano partecipato all'assemblea dei soci e/o agli organismi territoriali;

***APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –  
entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del  
Bilancio al 31/12/2017***

- non abbiano acquistato beni o servizi della cooperativa;
- non abbiano intrattenuto con la cooperativa rapporti finanziari, tra i quali, il prestito sociale.

Nei casi di esclusione di cui ai punti a)-b)-c)-d)-e), la delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

In considerazione della particolarità delle ipotesi di esclusione di cui ai punti f) e g), le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei soci inattivi o irreperibili devono essere comunicate mediante pubblicazione su apposita area nel sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente il numero della carta socio corrispondente ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale pubblicazione dovrà essere dato avviso mediante opportune forme di comunicazione rivolte ai Soci.

Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il Socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta, al Consiglio di Gestione qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, inclusa la comunicazione del cambio di indirizzo, domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Gestione provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione, entro il predetto termine, il socio potrà entro 60 (sessanta) giorni attivare il procedimento arbitrale.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15.

#### **Art. 13 - Riammissione e reintegro**

Il Consiglio di Gestione delibera sulla riammissione e il reintegro dei soci.

Non possono essere riammessi i soci esclusi ai sensi del precedente articolo 12 lettera d). Non è dovuto il versamento di una nuova quota sociale salvo che la quota originaria sia stata già rimborsata ovvero acquisita alla riserva legale.

#### **Art. 14 - Morte del socio**

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

#### **Art. 15 - Rimborso di quota**

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate; è in ogni caso escluso il riconoscimento di maggiori valori a qualsiasi titolo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito, decorre dall'approvazione del bilancio dell'esercizio

in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere corrisposto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio e si prescrive decorsi cinque anni.

## **Sezione II - Soci finanziatori e altri strumenti finanziari**

### **Art. 15-bis**

1. Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo art. 16.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni, disciplinate dal presente statuto. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Gestione.

2. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

3. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero massimo di dieci voti, indipendentemente dal capitale versato.

In presenza di un solo socio finanziatore, a questi verranno attribuiti dieci voti. Con la presenza di più soci finanziatori, al socio apportante la quota maggiore di capitale sociale verranno attribuiti dieci voti, mentre agli altri soci finanziatori verrà attribuito un numero di voti proporzionale al rapporto esistente fra il capitale conferito dal socio minoritario e il capitale conferito dal socio maggioritario.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci cooperatori non possono

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

4. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale. L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Gestione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente statuto.

5. Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

7. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

8. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.



### **TITOLO III Capitale sociale**

#### **Art. 16 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile.

Esso è costituito:

- a) dall'ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate dai soci cooperatori;
- b) dall'ammontare complessivo delle azioni dei soci finanziatori.

#### **Art. 17 - Partecipazioni dei soci**

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge in vigore al momento dell'iscrizione a Libro Soci.

La quota è nominativa, e priva di documenti che la rappresentino, non può essere sottoposta con effetti verso la cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.

Essa non può essere trasferita a soci o a terzi, fatte peraltro salve le norme di legge in materia.

2. Le partecipazioni sociali dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento).

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, ai sensi del precedente art. 15-bis comma 2, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Gestione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Gestione il proposto acquirente ed il Consiglio di gestione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di gestione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### **Art. 18 - Bilancio**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza entro i termini nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti. La relazione al Bilancio di esercizio del Consiglio di Gestione indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché la condizione di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci e, ove necessario, lo stato di attuazione dei

programmi pluriennali di sviluppo e/o di ammodernamento aziendale.

#### **Art. 19 - Ristorno**

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartite ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno derivante dalla attività di vendita al dettaglio, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

La ripartizione dei ristorni ai soci operatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili in favore dei soci finanziatori di cui al precedente art. 15-bis comma 5.

#### **Art. 20 – Destinazione degli Utili**

L'utile d'esercizio risultante dal Bilancio sarà destinato dall'assemblea ordinaria dei Soci come segue:

- 1) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva legale;
- 2) in misura del 3% (tre per cento) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 3) nella misura stabilita dal precedente art. 15-bis.5, alla remunerazione delle azioni dei soci finanziatori.

Qualora l'assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale dei soci operatori nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
- c) alla corresponsione ai soci operatori di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

### **TITOLO IV**

#### **Requisiti mutualistici**

#### **Art. 21**

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. E comunque nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 22**

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

**Art. 23**

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

**Art. 24**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**Art. 25**

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria costituita con un numero di soci presenti superiore al 50% (cinquanta per cento) dei soci iscritti e la deliberazione è assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

**TITOLO V  
Organi sociali**

**Art. 26 – Organi sociali**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di sorveglianza
- il Consiglio di gestione

**Art. 27 - L'assemblea generale ordinaria**

L'assemblea generale ordinaria:

- a) Delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni
- b) Nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza nonché il suo Presidente e tre consiglieri supplenti.

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017***

- c) Nell'anno precedente la scadenza del Consiglio di sorveglianza, nomina la Commissione elettorale (che resta in carica per i tre esercizi successivi alla nomina). La Commissione elettorale procede alla formazione della lista dei candidati al Consiglio di sorveglianza, come disciplinato da apposito regolamento. I componenti della Commissione elettorale devono essere scelti fra i Soci della Cooperativa con comprovata esperienza maturata all'interno della Cooperativa o dei consigli delle Sezioni soci.
- d) Approva il regolamento della commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali
- e) Nomina il soggetto cui è affidato l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- f) Determina il compenso per i componenti del Consiglio di sorveglianza e del Presidente nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito al suo interno dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto previsto all'articolo 41;
- g) Determina il compenso spettante al soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- h) Delibera sulla responsabilità dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione ai sensi dell'art.2409 decies CC
- i) Adotta i regolamenti la cui competenza è attribuita all'assemblea dalla legge e dal presente statuto
- j) Approva il Regolamento del Prestito da Soci (o Prestito sociale) predisposto dal Consiglio di gestione, fatta eccezione per le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie che sono decise direttamente dal consiglio di gestione
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza per legge o dallo statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno, dopo l'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Sorveglianza, per deliberare sulla destinazione dell'utile di esercizio, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio quando particolari ragioni lo richiedano ai sensi dell'art.2364 C.C., motivate dal Consiglio di Gestione nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C.;
- b) quando il Consiglio di gestione lo ritenga necessario;
- c) dal Consiglio di Sorveglianza, nel caso previsto dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dal Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci aventi diritto al voto

al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 28 - L'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dal successivo art.39, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori (scegliendoli preferibilmente fra i soci) e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza

Delibera inoltre l'aumento di capitale destinato ai soci finanziatori

#### **Art. 29 - Costituzione e deliberazioni**

L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria e tutte le assemblee parziali devono essere convocate dal Consiglio di gestione con unico avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata, su uno dei seguenti quotidiani, in alternativa tra di loro, a scelta del Consiglio di Gestione: "Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giorno". Copia dell'avviso di convocazione della assemblea viene affisso nella sede della Cooperativa ed esposto nei luoghi dove la Cooperativa svolge la propria attività.

Il Consiglio di gestione potrà, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dalla legge e dal presente statuto.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti i delegati di tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate; possono assistervi, senza diritto di voto, anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime. Essa è composta altresì dai soci finanziatori, i quali partecipano direttamente all'assemblea generale, senza eleggere delegati in assemblee separate.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati dai delegati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati dai delegati presenti.

Con i medesimi quorum si costituisce e delibera l'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 25.

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di gestione o altro membro del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza o da un socio eletto a maggioranza. Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano, ottenute su ciascun punto all'ordine del giorno nelle assemblee separate.

L'assemblea elegge il segretario fra i Consiglieri di gestione o i Consiglieri di sorveglianza o i funzionari della Cooperativa e due scrutatori. Nelle assemblee generali straordinarie dei delegati il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dai Consiglieri di Gestione, dai Consiglieri di Sorveglianza, nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

### **Art. 30 - Assemblee separate**

L'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è preceduta da Assemblee separate, che il Consiglio di Gestione convoca con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale e per l'eventuale costituzione, rinnovo o modifica del Comitato Direttivo delle Sezioni soci.

Le Assemblee Separate sono la sede di espressione della volontà dei Soci di Coop Vicinato Lombardia. La somma delle votazioni avvenute nel corso delle Assemblee Separate, determina il risultato dell'Assemblea generale sia ordinaria sia straordinaria.

Il Regolamento delle Assemblee separate, approvato dal Consiglio di Gestione, definisce nel dettaglio, per quanto non previsto dallo statuto, lo svolgimento delle Assemblee Separate e le modalità di elezione dei delegati.

Le Assemblee separate generalmente coincidono con le Assemblee delle Sezioni soci della stessa provincia ed eventualmente di province contigue o limitrofe, nelle quali è articolata la base sociale della cooperativa.

Il Consiglio di Gestione comunque, nell'intento di favorire la più ampia partecipazione può convocare più assemblee separate nella stessa provincia.

Il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la cooperativa opera.

L'Assemblea, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo

massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a 10 minuti.

L'assemblea separata, presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione o altro membro del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza o da un componente il direttivo delle sezioni soci convocate, nomina due scrutatori ed un segretario scelti fra i soci presenti o fra i funzionari della cooperativa. Il segretario redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al presidente. Questi accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

I delegati eletti dalle assemblee separate devono essere soci. Essi sono strettamente vincolati a esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti. Alle minoranze espresse nel corso delle assemblee separate è assicurata la proporzionale rappresentanza all'assemblea Generale.

#### **Art 31 - Diritto di voto**

Nelle assemblee separate hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea della provincia nella quale viene convocata la sua sezione soci di appartenenza e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio della stessa sezione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate negli atti della società.

La delega non può essere rilasciata in bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati i componenti del Consiglio di gestione, i componenti del Consiglio di sorveglianza e i dipendenti della cooperativa o di società da essa controllate.

La delega è sempre revocabile.

#### **Art. 32 - Impugnabilità delle deliberazioni**

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee generali, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

### **TITOLO VI** **Sezioni Soci**

### **Art. 33 - Sezioni soci**

I soci della cooperativa sono organizzati in sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.

Le sezioni comprendono i soci residenti nel territorio all'uopo delimitato dal Consiglio di gestione e allo stesso rispondono del loro operato.

### **Art. 34 - Finalità**

L'istituzione delle sezioni è finalizzata a:

- a) rafforzare tra soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
- b) invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della cooperativa;
- c) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee separate;
- d) consolidare i rapporti della Cooperativa con le istanze del territorio

### **Art. 35 – Organi della sezione soci**

Sono organi della sezione: l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Presidente.

Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l'ordinamento e l'attività delle sezioni soci sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Gestione.

### **Art 36 - Assemblea dei Presidenti di sezione**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione attraverso momenti collegiali di informazione, di confronto e di proposta, è costituito come organismo consultivo:

- l'Assemblea dei Presidenti di sezione.

Essa è disciplinata dal regolamento di cui al precedente articolo 35.

## **TITOLO VII**

### **Consiglio di gestione**

#### **Art. 37 - Composizione**

Il Consiglio di Gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a tre né superiore a cinque.

I componenti del Consiglio di gestione possono essere scelti anche fra non Soci. Possono essere membri del Consiglio di gestione anche quadri e dirigenti della Cooperativa.

I componenti del Consiglio di gestione non possono far parte del Consiglio di sorveglianza e restano in carica per un periodo consistente in tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo



**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
**entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del**  
**Bilancio al 31/12/2017**

all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di sorveglianza, il nuovo Consiglio di gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di *prorogatio* i componenti del consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma, il Consiglio di sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del Consiglio di gestione e non provvedere alla loro sostituzione.

Anche fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio di sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del Consiglio di gestione in qualunque momento, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.

Il Consiglio di sorveglianza può aumentare, in qualunque momento, il numero dei componenti del Consiglio di gestione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 38 - Convocazione e sedute**

Il Consiglio di gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo lettera, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del Consiglio di gestione siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del consiglio di sorveglianza che possono assistere alla riunione del Consiglio di gestione.

Il Presidente coordina il lavoro del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate e tempestive informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, fermo restando che i consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato e che ciascuno di essi può richiedere ai soggetti competenti o addetti di fornire in Consiglio le opportune informazioni e/o delucidazioni.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio e video

conferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, della esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

### **Art. 39 – Competenze del Consiglio di Gestione**

La gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di gestione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e, in particolare:

- a) convocare le assemblee dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predispone i piani strategici, industriali, finanziari ed il budget, in conformità agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di sorveglianza;
- d) sovrintende l'attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;
- e) realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;
- f) sviluppa ed implementa adeguati sistemi di gestione del rischio;
- g) redige e trasmette al Consiglio di sorveglianza il progetto di bilancio;
- h) delibera sulle domande di ammissione a socio, di recesso, di riammissione e reintegro, nonché sulle esclusioni e sulle altre cause di scioglimento del rapporto sociale tenendo aggiornato il libro soci;
- i) indica nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificatamente eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;
- j) provvede, ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 c.c., agli adeguamenti del presente statuto alle nuove disposizioni normative; a deliberare la fusione per incorporazione di società possedute interamente o al novanta per cento dalla cooperativa; a istituire o sopprimere sedi secondarie;
- k) riferisce al Consiglio di sorveglianza circa l'attività svolta e fornisce informazioni sulle operazioni di maggior rilievo per loro dimensione e caratteristiche effettuate dalla società;
- l) individua (scegliendoli fra i consiglieri stessi, i dirigenti e gli altri dipendenti della cooperativa) institori (questi ultimi anche in relazione a determinati settori) così come può, stabilendone i poteri, limiti e compensi, affidare anche a terzi incarichi per determinati affari, atti o categorie di atti;

- m) delibera, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- n) approva i regolamenti di propria competenza ed elabora il Regolamento del Prestito da Soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, fatta eccezione per le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie che sono decise direttamente dal Consiglio di Gestione
- o) delibera sulle materie in tema di responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati commessi dai dipendenti a attuare le relative procedure di prevenzione ex D.Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Gestione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

I consiglieri delegati possono, nell'ambito delle materie loro delegate, attribuire a dipendenti della cooperativa procure istitorie e/o speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Anche al di fuori delle materie oggetto di delega il Consiglio di Gestione può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 40 - Presidente del Consiglio di gestione**

Il Presidente del Consiglio di gestione :

- a) coordina l'attività del consiglio
- b) cura i rapporti con il presidente del Consiglio di sorveglianza

#### **Art. 41 – Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Gestione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

La rappresentanza spetta altresì a institori e procuratori nei limiti dei poteri conferiti

### **TITOLO VIII**

#### **Consiglio di Sorveglianza**

#### **Art. 42 - Composizione e compensi**

Il Consiglio di sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a quindici, nominati dall'assemblea, che nomina altresì tre supplenti.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti fra i Soci.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'assemblea generale successiva

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

all'ultimo dei tre esercizi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità fino a tanto che l'assemblea non avrà provveduto alla loro sostituzione o conferma.

Almeno un componente effettivo e un supplente devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti del Consiglio di sorveglianza non possono far parte del Consiglio di gestione né intrattenere con la società o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico rendono noto all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Consiglio di sorveglianza è convocato dal suo presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta (che dovrà contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Sorveglianza deve comunque riunirsi almeno ogni novanta giorni.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dell'assemblea all'atto della loro nomina. Nell'ambito di quanto deliberato dall'assemblea il Consiglio di sorveglianza stabilisce i compensi per i consiglieri a cui siano attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal consiglio di sorveglianza stesso.

### **Art. 43 – Competenze del Consiglio di Sorveglianza**

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) Nomina e revoca i componenti e il Presidente del Consiglio di gestione.
- b) Stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione
- c) Delibera in ordine all'azione di responsabilità verso i componenti del Consiglio di gestione.
- d) Approva il Bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato.
- e) Vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
- f) Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati
- g) Delibera gli indirizzi generali.
- h) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione;
- i) Opera per favorire la partecipazione dei soci e cura i rapporti con le istanze sociali, territoriali e associative anche attraverso la nomina di un comitato dedicato a tali attività;
- j) Esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente e dallo statuto.

I componenti del Consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione .

Tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee generali ed almeno un membro del Consiglio di Sorveglianza è tenuto a partecipare alle assemblee separate.

## **TITOLO IX Il Controllo legale dei conti**

### **Art. 44 - Incarico, durata, revoca**

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea della cooperativa, sentito il Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

L'incarico non può essere conferito per più di due mandati consecutivi.

La revoca può avvenire solo per giusta causa.

#### **Art. 45- Funzioni di controllo legale dei conti**

Il soggetto cui è attribuito il controllo legale dei conti:

- a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione. Il soggetto che esercita il controllo legale dei conti può chiedere al Consiglio di Gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Il Consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato del controllo legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

### **TITOLO X**

#### **Arbitrato e disposizioni finali**

##### **Art. 46 - Arbitrato**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico, che avrà sede presso il proprio domicilio, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale vi dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro, nel rispetto, comunque, delle norme di legge, deciderà in via rituale secondo diritto o irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

##### **Art. 47 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di

**APPROVATO ASSEMBLEA GENERALE DEL 16/02/2018 –**  
***entrerà in vigore con decorrenza dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del***  
***Bilancio al 31/12/2017***

società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.